



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA FORMAZIONE DEL PLAFOND IVA: IL RUOLO CHIAVE DEGLI ACCONTI NELLE ESPORTAZIONI

Publicato il 19 Agosto 2024 di Sabatino Pizzano



Nel complesso panorama fiscale italiano, la gestione dell'IVA per le imprese che operano con l'estero rappresenta un aspetto di cruciale importanza. In particolare, il meccanismo del plafond IVA offre agli esportatori abituali la possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, entro determinati limiti. Tuttavia, la formazione di questo plafond e il ruolo degli acconti nelle operazioni di esportazione hanno sempre sollevato interrogativi tra gli operatori del settore. Un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, getta nuova luce su questi aspetti, offrendo preziose indicazioni agli esportatori abituali e ai professionisti che li assistono.

Il concetto di plafond IVA e la sua rilevanza

Prima di addentrarci nelle specificità legate agli acconti, è fondamentale comprendere appieno il concetto di plafond IVA. Questo strumento fiscale rappresenta un beneficio concesso agli esportatori abituali, ovvero quei soggetti che nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del loro volume d'affari complessivo. Il plafond consente a questi operatori di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, nei limiti delle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente.

L'importanza di questo meccanismo risiede nella sua capacità di alleviare il peso finanziario dell'IVA per le imprese che operano prevalentemente sui mercati esteri. Infatti, senza il plafond, queste aziende si troverebbero a dover anticipare ingenti somme di IVA sugli acquisti, per poi recuperarle solo in un secondo momento attraverso il meccanismo del rimborso o della compensazione.

La nuova interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

La risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla formazione del plafond in relazione agli acconti fatturati per operazioni di esportazione. Questa interpretazione si basa su una visione unitaria dell'operazione commerciale, che non si esaurisce nel singolo pagamento anticipato ma si proietta verso la sua finalità ultima: l'esportazione.

Il ruolo degli acconti nella formazione del plafond

L'Agenzia ha ribadito un principio fondamentale: la fatturazione e la registrazione degli acconti concorrono alla formazione del plafond, a condizione che l'operazione nel suo complesso sia finalizzata a una cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA). Questo approccio riconosce la natura anticipatoria degli acconti rispetto all'operazione principale di esportazione.

Un aspetto cruciale chiarito dall'Agenzia riguarda il momento in cui gli acconti contribuiscono alla formazione del plafond. Richiamando la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che il momento costitutivo del plafond coincide con la registrazione delle operazioni ai sensi dell'art. 23 del decreto IVA. In pratica, ciò significa che è la data di emissione della fattura relativa all'acconto a determinare quando questo concorrerà alla formazione del plafond.

I vantaggi del criterio della registrazione

La scelta di adottare il criterio della registrazione per la formazione del plafond comporta diversi vantaggi significativi per gli operatori. In primo luogo, si ottiene una notevole semplificazione degli adempimenti: il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati riportati nella dichiarazione annuale IVA. Questo allineamento tra contabilità e dichiarazioni fiscali riduce il

rischio di errori e facilita le operazioni di controllo e verifica.

Inoltre, questo approccio garantisce una maggiore coerenza temporale nella gestione del plafond. Nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono sia alla determinazione dello status di esportatore agevolato che alla quantificazione del plafond stesso. Ciò permette una gestione più fluida e prevedibile del beneficio fiscale.

La gestione delle operazioni non finalizzate

Un aspetto su cui l'Agenzia delle Entrate ha posto particolare enfasi riguarda le operazioni che non vanno a buon fine. In questi casi, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunamente rettificato. Questa precisazione sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante delle operazioni in corso e della loro evoluzione.

Gli esportatori abituali dovranno quindi prestare particolare attenzione alle situazioni in cui un'operazione inizialmente prevista come esportazione non si concretizzi. In questi casi, sarà necessario procedere a una rettifica del plafond, stornando gli importi precedentemente considerati. Questa operazione richiede una gestione attenta e tempestiva della contabilità IVA, per evitare situazioni di indebito utilizzo del plafond.

Le implicazioni dello "splafonamento postumo"

Un ulteriore elemento di riflessione emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30800 del 19 ottobre 2022, richiamata nel documento dell'Agenzia. La Suprema Corte ha evidenziato come il mutamento della natura delle operazioni che hanno generato il plafond, anche se avvenuto in anni successivi (cosiddetto "splafonamento postumo"), incida sull'entità del plafond stesso.

Questo principio comporta che la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale è direttamente collegata alle cessioni all'esportazione e alle operazioni assimilate. Queste operazioni costituiscono sia il presupposto che il limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo. Un eventuale cambiamento nella natura di queste operazioni impedisce la compensazione e determina il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.

Conclusioni

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sulla rilevanza degli acconti nella formazione del plafond IVA offre agli esportatori abituali una maggiore chiarezza operativa. Tuttavia, essa richiede anche una gestione più attenta e dinamica del plafond, con particolare riguardo alle operazioni non finalizzate e alle possibili rettifiche.

Per gli operatori del settore, diventa fondamentale implementare sistemi di monitoraggio accurati per tracciare gli acconti fatturati e il loro destino finale. Sarà necessario prevedere procedure di rettifica tempestive in caso di mancata finalizzazione delle operazioni di esportazione. Inoltre, sarà cruciale mantenere una documentazione dettagliata a supporto delle operazioni che contribuiscono alla formazione del plafond.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA